



Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale Regioni speciali e Province autonome

(aprile – giugno 2014)

Servizio legislazione e semplificazione

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



1. Sentenza n. 99 (9-16 aprile 2014) Bolzano vs. Stato; coordinamento finanza pubblica.
2. Sentenza n.104 (14-18 aprile 2014) Stato vs. Valle d'Aosta; commercio.
3. Sentenza n. 111 (5-7 maggio 2014) Stato vs. Valle d'Aosta; commercio / LEP.
4. Ordinanza n. 114 (5-7 maggio 2014) Stato vs. Sicilia; clausola maggior favore.
5. Sentenza n. 121 (5-9 maggio 2014) Bolzano vs. Stato; SCIA.
6. Sentenza n. 127 (7-15 maggio 2014) diverse speciali vs. Stato; coordinamento finanza pubblica.
7. Sentenza n. 144 (19-28 maggio 2014) Valle d'Aosta-Trento vs. Stato; zone a burocrazia zero.



Sentenza: n. 99 del 9-16 aprile 2014

Materia: finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto Regione Trentino Alto Adige).

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122



Sentenza: n. 99 del 9-16 aprile 2014,

- L'art. 5, comma 5, dispone che, «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, **lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni**» inserite nel conto economico consolidato «inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, **può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute**»; e continua stabilendo che «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta».
- La Corte riafferma la inderogabilità delle competenze regionali «anche nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali prospettate dall'Avvocatura dello Stato» consistenti in difficoltà economiche di eccezionale gravità (conferma 148 e 151/12012)
- Tuttavia boccia il ricorso in quanto la norma impugnata costituisce «**principio fondamentale del coordinamento delle finanza pubblica**», come già sancito dalla sentenza 151/2012, che ha affermato che il comma in questione «introduce il **principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive**».
- Inoltre le norme statutarie impuginate valgono solo a regolare la partecipazione del Trentino Alto Adige e della province autonome al concorso degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito del solo patto di stabilità e non consentono di sottrarsi ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.



Sentenza: n. 104 del 14-18 aprile 2014

Materia: commercio, tutela della concorrenza.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. con riferimento a quanto ribadito dalla disposizioni dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) anteposte al Codice civile

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 60/2013)

Resistente: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: artt. 2, 3, 4, 7, 11 e 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale").



Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale **dell'art. 2 e dell'art. 11** della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale") , in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione;
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale **dell'art. 4** nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l'attività di commercio su area pubblica;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale **dell'art. 7** nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale **dell'art. 18** nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge le quali prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore;
- 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale **dell'art. 18**, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione per mancanza di motivazione;
- 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale **dell'art. 3**, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.



Sentenza n. 104 del 14-18 aprile 2014

Le norme impugnate dal Governo riguardavano diversi limiti alla libertà del commercio:

- l'art. 2, che prevede che la Giunta regionale definisca indirizzi per determinare obiettivi di riequilibrio della rete distributiva, ai quali è subordinata l'apertura, trasferimento e l'ampliamento di esercizi commerciali;
- l'art. 7, che fa dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conformità agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale;
- l'art. 4 che esclude l'attività di commercio su area pubblica dalla liberalizzazione degli orari;
- l'art. 11, vieta nei centri storici l'apertura e il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita;

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto incidono sulla materia della «**tutela della concorrenza**», spettante, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., allo Stato.



Sentenza n. 104 del 14-18 aprile 2014

Ribadendo precedenti pronunce riguardanti le autonomie speciali (sentenze n. 38/2013 e n. 299/2012) la Corte asserisce che «il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di **commercio** non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della **concorrenza** costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza».

In questo caso norma interposta è stata individuata nell'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011 (c.d. «Salvitalia») che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale e stabilisce la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali



Sentenza n. 104 del 14-18 aprile 2014

L'impugnazione **dell'art. 3**, che prevede determinati requisiti professionali per l'esercizio di una attività commerciale nel settore alimentare a favore di una determinata cerchia di persone, derogando al D.lgs 59/2010, si risolve in una pronuncia di infondatezza in quanto la Corte ascrive la norma alla competenza concorrente in materia di **tutela della salute**.

L'impugnazione **dell'art. 18** scaturisce dalla previsione che la disciplina di cui alla legge impugnata si applichi ai procedimenti in corso anche con riferimento ai procedimenti sanzionatori.

Il giudice delle leggi, richiamata la sentenza 196/2010, la giurisprudenza CEDU e la L. 689/1981, ha ritenuto che la norma avesse i caratteri della **retroattività riferita a procedimenti sanzionatori**, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

L'ulteriore motivo di impugnazione, riferito all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (giurisdizione, ordinamento civile, ecc.) è stato invece ritenuto inammissibile per mancanza di motivazione.



Sentenza: n. 111 del 16 aprile - 5 maggio 2014

Materia: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, governo del territorio

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera m).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 70/2013)

Resistente: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Oggetto del ricorso: artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 /2013 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015).

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1;
- 2) estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. 1, e 28, co. 1.



Sentenza: n. 111 del 16 aprile - 5 maggio 2014

La Corte ritiene fondata la questione relativa all'art. 26 comma 1 della l.r. 8/2013 che modifica la l.r. 1/2006, concernente la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che le disposizioni in materia di **abbattimento delle barriere architettoniche** non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore.

Secondo la Corte la norma impugnata, pur inserendosi nella disciplina della qualificazione e della programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quindi in un più ampio contesto normativo riconducibile al governo del territorio, attiene invece ai **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.



La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo la quale «questo titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile “in relazione a **specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione**” [...], nonché “quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi” [...], attribuendo “al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto” [...].

Si tratta, pertanto, “non tanto di una «materia» in senso stretto, quanto di **una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie**, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per **assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite**, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”» (sentenza n. 207 del 2012).

Pertanto, poiché la norma impugnata deroga la disciplina statale di cui all'art. 82, co. 1, del d.P.R. 380/2001, che prescrive per tutte le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico, la conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche, la Corte dichiara l'illegittimità dell'art. 26 co.1 della l.r. 8/2013 della Valle d'Aosta.



Ordinanza: n. 114 del 5-7 maggio 2014

Materia: riforma Titolo V, applicabilità alla Regione siciliana.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 127 della Costituzione, art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Siciliana

Oggetto del giudizio: art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Esito del giudizio: la Corte solleva avanti a sé questione di legittimità costituzionale della norma su cui è fondata l'esclusione della Regione siciliana dalla applicazione delle forme di controllo sulle leggi previste dall'art. 127 della Costituzione come modificato dalla legge cost. 3/2001.



Ordinanza: n. 114 del 5-7 maggio 2014

La Corte costituzionale si accinge a giudicare su di un ricorso del commissario del Governo avverso una delibera legislativa della Regione siciliana e, alla luce della clausola di «maggior favore» contenuta nell'art. 10 della legge cost. 3/2001, affronta preliminarmente la questione dell'ammissibilità di tale modalità di impugnazione in via preventiva piuttosto che della modalità di impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, come innovato dalla stessa legge cost. 3/2001.

Pur richiamando il precedente costituito dalla **sentenza 314 del 2003**, quando fu deciso nei confronti della Regione siciliana non trovasse applicazione il nuovo art. 127 Cost., **ora la Corte rileva che un controllo preventivo di configura come «caratterizzato da un minor grado di autonomia».**

Ritenendo tale questione pregiudiziale rispetto all'esame della delibera legislativa nel merito della compatibilità costituzionale, la Corte solleva innanzi a sé stessa questione di costituzionalità della norma della legge 87 del 1953 che tiene ferma la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana.



Sentenza: n. 121 del 5-9 maggio 2014,

Materia: SCIA

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: artt. 8, n. 5 e n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto Regione Trentino Alto Adige).

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata in quanto, conformemente a quanto già deciso con sentenze 164/2012 e 203/2012, la disciplina della SCIA costituisce espressione del principio di semplificazione e livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, necessariamente uniforme sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Costituzione.

L'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese.



Sentenza: n. 127 del 7-15 maggio 2014,

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 4, primo comma, n. 1), 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto Regione Trentino Alto Adige) e artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto Regione Valle d'Aosta).

Ricorrenti: Regione Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Valle d'Aosta.

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto del ricorso: art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Esito del giudizio: la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata.



Sentenza: n. 127 del 7-15 maggio 2014,

L'art. 22, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 214/2011, dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto **dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 122/2010 con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

Tale disposizione stabilisce che «**tutti gli enti pubblici**, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che ... **gli organi di amministrazione e quelli di controllo**, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, **siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti**»; che, in ogni caso, «le Amministrazioni vigilanti provvedono ... al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma»; che, infine, «La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».



Sentenza: n. 127 del 7-15 maggio 2014,

La Corte evidenzia che l'art. 6 del decreto legge 78/2010 è stato ritenuto (sentenze 139/21012 e 182/2011) espressione di un **principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi** (sentenze n. 139/2012 e 182/2011). Analoga natura è stata riconosciuta a specifici precetti contenuti nel predetto art. 6, come quello del comma 2 – secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche deve essere gratuita – (sentenza 161/2012), e quello del successivo comma 3 – che dispone la riduzione del dieci per cento dei compensi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni – (sentenza 218/2013).

Anche l'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, prevedendo un generale limite massimo al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti costituiti negli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, costituisce espressione della «scelta di fondo» (sentenza 23/2014) di riduzione dei costi degli apparati amministrativi espressa dal legislatore statale con l'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 e, dunque, **ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

Pertanto «dall'accertata natura di principio fondamentale **discende la legittimità dell'incidenza della censurata disposizione sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale**».



Sentenza: n. 144 del 19-28 maggio 2014,

Materia: zone a burocrazia zero

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e artt. 2, primo comma, lett. a), p), q) e t) e 3, primo comma, lett. a) ed e) della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto Regione Valle d'Aosta).

Ricorrenti: Regione Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento.

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto del ricorso: art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 2011, n. della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).

La normativa impugnata prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero e che, a tale scopo, determinati provvedimenti sono adottati in via esclusiva dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia.



Sentenza: n. 144 del 19-28 maggio 2014,

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso della Provincia di Trento e l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate dalla Regione Valle d'Aosta in quanto, richiamata la precedente sentenza 232/2011, «prevedendo una attribuzione generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni, individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza – è destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o avviati d'ufficio concernenti le «nuove iniziative produttive»

La Corte richiama l'orientamento secondo il quale, poiché la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato, tale scelta deve giustificarsi in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (es: sentenze n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005) e riafferma che, proprio in ragione della rilevanza dei valori coinvolti, **una deroga al riparto operato dall'art. 4 dello statuto speciale, secondo il quale: «La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa», può essere giustificata solo se la valutazione dell'interesse unitario sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.**



Grazie per l'attenzione